

n. 37-1/2023 Proc. Unitario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott. Silvio Magrini Alunno	Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza	Giudice est.
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 37-1/23 r.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di:

- 1)**ANTONIO GIANANTI** (C.F. GNSNTN55E15G478G), nato a Perugia il 15/05/1955 e residente in Marsciano Voc. Selve 61, Fraz. San Biagio della Valle;
- 2)**FRANCESCO GIANANTI** (C.F. GNSFNC84C01G478G), nato a Perugia l'01/03/1984 e residente in Marsciano Voc. Selve 61, Fraz. San Biagio della Valle;
- 3)**SARA GIANANTI** (C.F. GNSSRA86D50G478P) nata a Perugia il 10/04/1986 e residente in Marsciano Voc. Selve 61, Fraz. San Biagio della Valle;
- 4)**SILVIA MAITINI** (C.F. MTNSLV60T69G478P), nata a Perugia il 29/12/1960 e residente in Marsciano Voc. Selve 61, Fraz. San Biagio della Valle;
- 5)**SAURO GIANANTI** (C.F. GNSSRA69D03G478P) nato a Perugia il 03.04.1969 e residente in Marsciano, Voc. Selve – Fraz. San Biagio della Valle;
- 6)**MARINELLA VACOLPO** (C.F. VCLMNL70H44C933J), nata a Como il 04/06/1970 e residente in Marsciano Voc. Selve 61, Fraz. San Biagio della Valle, rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maria Carla Cucchia (C.F. CCCMCR69E54G478E; pec: mariacarla.cucchia@avvocatiperugiapec.it) ed Elisabetta Curioso Mammoli (C.F. CRSLBT84C64H501X; pec: elisabetta.curiosomammoli@avvocatiperugiapec.it) del Foro di Perugia, giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso;

-RICORRENTI-

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso telematicamente depositato il 27.04.23, i ricorrenti sopra indicati (tutti, eccetto Maitini Silvia – quale garante - soci illimitatamente responsabili della azienda AGRARIA



F.LLI GIANSAANTI ANTONIO E SAURO, per la quale hanno contratto i debiti da essi indicati) hanno chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei loro beni.

Si osserva allora ed in premessa, in relazione alla presente decisione, pronunciata in assenza di fissazione di udienza, come il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

In proposito, si rileva come dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).

Ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata, esclusa la individuazione di specifici contraddittori, la presente decisione viene dunque allo stato degli atti ed in assenza di preventiva e non necessaria fissazione di udienza.

Va a questo punto dichiarata la competenza del Tribunale adito dai ricorrenti a pronunciarsi sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, posto che i medesimi risultano risiedere in Marsciano, ovvero in Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Spoleto. Si evidenzia ancora, sempre in premessa, come l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto dai componenti del medesimo nucleo familiare, così rispettivamente: nella qualità di coniugi in regime di separazione dei beni, Giansanti Antonio e Maitini Silvia; di figli dei due, Sara Giansanti, con essi convivente e Francesco Giansanti, formalmente convivente con i genitori; di fratello di Giansanti Antonio, Giansanti Sauro, coniugato in regime di comunione dei beni con Vacolpo Marinella. I predetti, come esposto in premessa, eccetto Vacolpo Marinella, sono tutti soci della Agraria F.lli Giansanti Antonio e Sauro, con origine di indebitamento comune, avendo contratto le obbligazioni rimaste inadempite nella qualità di soci illimitatamente responsabili della predetta società semplice.

Al riguardo, si osserva come sia applicabile il disposto dell'art. 66, c. 1 CCII sulle c.d. procedure familiari. La norma, infatti, è oggi collocata nel Codice della Crisi tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, c. 1 CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, in linea con altro condivisibile precedente di merito, quivi interamente richiamato in motivazione (Tribunale di Verona, sentenza del 6.10.2022, reperibile nelle più comuni banche dati) deve



ritenersi che con l'entrata in vigore del Codice della Crisi, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, reputandosi come la norma costituisca previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata.

Si ritiene, tuttavia, di dover precisare sin da ora che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII, con il presente provvedimento dovranno essere aperte sei distinte procedure di liquidazione, tante quanti sono i ricorrenti, al fine di tenere distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente).

Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incumbenti di cui agli artt. 272 CCII: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che - in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc. Di conseguenza le masse attive e passive delle procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale.

Relativamente alla documentazione prodotta, si osserva come, in forza della già affermata applicabilità anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore - nei limiti di compatibilità - della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.

Il suddetto vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39,



comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);

5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, sul quale si tornerà in seguito).

Si evidenzia, in proposito e più in particolare, come la necessità di provvedere alle produzioni documentali di cui sopra (sostanzialmente corrispondente al corredo documentale già richiesto dall'art. 14 ter l. N. 3/12) si spieghi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC, previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore. Tanto osservato, si rileva come, nel caso di specie, tali documenti risultino in atti.

Si rileva, al contempo, come la relazione del professionista nominato in luogo di OCC, Dott.ssa Susanna Bugiardi, allegata all'istanza e datata 26.04.2023, risulti adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI.

Ciò ricostruito, si evidenzia come, sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio degli stessi - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Considerato, infatti, per quanto si legge nella relazione del professionista nominato in luogo di OCC, Dott.ssa Susanna Bugiardi e nel ricorso introduttivo, come la situazione patrimoniale di ciascuno dei ricorrenti sia la seguente:

- 1) **ANTONIO GIANSAANTI**: Socio illimitatamente responsabile dal 1991 e, ad oggi, legale rappresentante in qualità di liquidatore della AZIENDA AGRARIA F.LLI GIANSAANTI ANTONIO E SAURO IN LIQUIDAZIONE. Dal 2018 è amministratore unico senza compenso della Società Agricola San Biagio srl (P.IVA 03397280540) con sede in Marsciano, voc. Selve, fraz. San Biagio della Valle (doc. 14). Risiede insieme alla moglie Maitini Silvia e alla figlia Sara Giansanti presso l'immobile sito in Marsciano, Voc. Selve 61 (lotto 1 oggetto di espropriazione forzata).

ATTIVO IMMOBILI: Il Sig. Antonio Giansanti è titolare dei diritti di proprietà in misura di $\frac{1}{2}$ e di $\frac{3}{9}$ sugli immobili di cui alla tabella seguente suddivisi in tre lotti i cui valori sono stati indicati sulla base della perizia di stima e successiva integrazione redatta in sede di procedura esecutiva immobiliare RG ES 59/2014 Tribunale di Spoleto (cfr. doc. 15-16).

Descrizione Valore Lotto 1: quota di $\frac{1}{2}$ di fabbricato ad uso abitazione ed annessi con corte circostante distinto al CF Comune di Marsciano, foglio 11, particella 856, sub. 1, 2, 3 e 4. € 172.800,00 Lotto 2: quota di $\frac{3}{9}$ di fabbricato distinto al CF del Comune di Marsciano al foglio 11, particella 279, sub 3 e particella 275 sub 2 e 1 € 57.670,00 Lotto 3: quota di $\frac{1}{2}$ immobili



identificati al CF Comune di Marsciano al foglio 11 part 1025 sub 1 € 304.525,00 **TOTALE € 534.995,00.**

Di seguito la situazione delle iscrizioni ipotecarie Descrizione formalità Lotti interessati
Ipoteca volontaria 31/05/2003 – R.P. 3306 a favore di Banca dell’Umbria. Lotto n. 2 Ipoteca volontaria del 16/11/2006 – R.P. 8858 a favore di MPS. Lotto 4 Ipoteca volontaria del 06/11/2012 – R.P. 3312 a favore di MPS Lotti n. 1, 3 e 4 Ipoteca volontaria del 06/11/2012 – R.P. 3313 a favore di BPEL Lotto 1, 3 e 4 Ipoteca volontaria del 05/02/2013 – R.P. 323 a favore di BPS Lotto 2 Ipoteca giudiziale del 09/10/2013 – R.P. 2891 a favore di LAPE srl ora LAPE HD srl Lotto 1,2,3,4 Ipoteca giudiziale del 27/12/2013 – R.P. 3828 a favore di Gruppo Padano Ortofloricoltura Lotto 1, 2, 3,4

Risparmi futuri: Il Sig. Antonio Giansanti percepisce una pensione INPS annua netta di circa euro 8.278,92 (cfr. doc. 17-18-19-20-21-22-23-24). Il ricorrente ha quantificato in € 614,40 la sua quota di spese mensili occorrenti per il proprio sostentamento calcolate in proporzione al proprio reddito e, quindi, nella misura del 32% delle spese totali di € 1.920,00 afferenti al nucleo Maitini Giansanti Antonio. COSTI UTENZE (compreso acquisto Pellet) € 144,00 ALIMENTARI (inclusi animali domestici) € 224,00 ABBIGLIAMENTO € 80,00 CELLULARE € 16,00 CARBURANTE AUTO E MANUTENZIONE € 89,60 ASSICURAZIONE E BOLLO AUTO € 28,80 Totale € 614,40

Pertanto, non potrà destinare alla Procedura alcuna somma essendo le entrate mensili pari a circa 689,91.

LIQUIDITA’

- ½ ricavato vendita lotto 4 (foglio 6, part. 105 e foglio 11, part.1le 7,8,9,10,20,191,198,199,200,201,240,261,1027 C.T. Comune di Marsciano € 100.000,00
- quota annuale ½ affitto fondo rustico per la durata della procedura in 3 anni (doc. 25) € 3.000,00
- ½ cauzioni lotto 1 giacenti c/o procedura Esec. Imm. € 9.600,00 MOBILI: si tratta degli arredi della abitazione della famiglia Giansanti che costituiscono beni impignorabili ai sensi dell’art. 514 cpc (cfr. doc. 75). Riepilogo attivo Descrizione Valore Beni immobili € 534.995,00 Risparmi futuri € 0.00 Crediti per canoni di locazione € 3.000,00 50% cauzioni lotto 1 € 9.600,00 Beni mobili € 0.00 Ricavato vendita lotto 4 € 100.000,00. **TOTALE € 647.595,00**

PASSIVO Debiti azienda agraria per come accertati dal gestore € 2.115.690,47 DEBITI PERSONALI Debiti Personali prededucibili Compenso OCC Bugiardi Susanna € 13.440,00 Compenso Liquidatore € 6.720,00 Compenso consulente legale € 17.222,40 Spese di gestione e altre spese € - Spese esecuzione immobiliare al 50% (Custode/Delegato/CTU) € 6.897,42 Totale € 44.279,82 SPESE IN PREDEDUZIONE Giansanti Antonio (48%)



Altri debiti Personali Come accertati dal Gestore della Crisi: **TOTALE DEBITI SIG. ANTONIO GIANSAANTI: € 2.410.965,0.**

- 2) **SILVIA MAITINI:** Moglie del Sig. Antonio Giansanti, in regime di separazione dei beni, risiede insieme al marito e alla figlia Sara presso l'immobile sito in Marsciano, Voc. Selve (lotto 1 oggetto di espropriazione forzata). Svolge attività lavorativa come dipendente a tempo determinato presso la società Agr. San Biagio srl (doc. 29-30- 31-32-33).

ATTIVO Risparmio futuro. La Sig.ra Maitini percepisce uno stipendio netto annuo di euro di circa 12.600,00 (doc. 34-35-36). Percepisce altresì, una integrazione della retribuzione da INPS di circa € 4.817,63 annui (doc. 37-38). Per un totale di circa € 17.417,63 annui netti. La ricorrente ha quantificato in € 1.305,60 mensili la sua quota di spese occorrenti per il proprio sostentamento calcolate in proporzione al proprio reddito, per un ammontare complessivo di € 15.667,20 annui. Qui di seguito l'elenco delle spese complessive mensili del nucleo Giansanti-Maitini cui la Sig.ra Silvia Maitini contribuisce nella percentuale del 68% sul totale di € 1.920,00 afferenti al nucleo Maitini-Giansanti Antonio. **COSTI UTENZE** (compreso acquisto pellet) € 374,00 **ALIMENTARI** (inclusi animali domestici) € 476,00 **ABBIGLIAMENTO** € 170,00 **CARBURANTE AUTO E MANUTENZIONE** € 190,40 **ASSICURAZIONE E BOLLO AUTO** € 61,20 **TELEFONO CELLULARE** € 34,00 **Totale** € 1.305,60

Pertanto, potrà destinare alla Procedura la somma annua di circa € 1.750,43 per un totale nei 3 anni di durata della procedura per un totale di circa € 5.251,29. **LIQUIDITA'** - n. 3 assegni circolari per un totale di € 14.000,00

BENI MOBILI REGISTRATI Nessun bene mobile registrato.

MOBILI: si tratta degli arredi della abitazione della famiglia Giansanti che costituiscono beni impignorabili ai sensi dell'art. 514 cpc o che, comunque, sono privi di valore di realizzo (come da inventario cfr. doc. 75). Non risulta proprietaria di altri beni oltre quelli indicati.

Riepilogo attivo Descrizione Valore Risparmi futuri € 5.251,29

Assegni circolari € 14.000,00

Totale € 19.251,29

PASSIVO: Debiti personali prededucibili: Compenso OCC Bugiardi Susanna € 840,00 Compenso Liquidatore € 420,00 Compenso consulente legale € 1.076,40 Spese di gestione e altre spese € - Totale € 2.336,40 **SPESE IN PREDEDUZIONE** Maitini Silvia (3%).

Altri debiti personali Per come accertati dal Gestore della Crisi: **IMPORTO CONSIDERATO INTERESTAZIONE AI FINI DELLA PROPOSTA** Flormercati soc. coop agricola € 9.799,20 Azienda Agraria Giromagi di Pipparelli Romano € 14.757,87 Floricoltura gardesana € 50.745,53 Agenzia delle Entrate € - INPS € - INAIL € - Agenzia Entrate Riscossione € 99.338,03 **TOTALE DEBITI PERSONALI SILVIA MAITINI € 174.640,63**



DEBITI PERSONALI MAITINI SILVIA: Debiti in qualità di garante Banca dell'Umbria ora OLYMPIA spv € 82.421,56; Monte dei paschi di Siena ora Juliet € 116.746,53;
Totale debiti in qualità di garante € 199.168,09.

TOTALE DEBITI SILVIA MAITINI € 376.145,15

- 3) **SARA GIANANTI:** Figlia del sig. Antonio Giansanti, nubile, attualmente convivente con i genitori nella casa familiare. Socia illimitatamente responsabile dal 2004 della AZIENDA AGRARIA F.LLI GIANANTI ANTONIO E SAURO IN LIQUIDAZIONE. Svolge attività lavorativa come dipendente a tempo indeterminato presso L.A.P. SAS DI MILENA SCORTECCI.

ATTIVO: Risparmio futuro: La Sig.ra Giansanti percepisce uno stipendio medio netto annuo di circa € 15.600,000 (doc. 41-42-43-44-45-46-47). La ricorrente ha quantificato in € 1.130,10 le spese mensili occorrenti per il proprio sostentamento. Tra esse è stata considerata anche la rata mensile di leasing per l'auto che la ricorrente chiede di poter corrispondere sino alla scadenza in quanto l'autovettura è strettamente necessaria all'esercizio della sua attività lavorativa. L'ammontare annuo delle spese è di circa € 13.561,20.

ELENCO SPESE MENSILI Rata leasing € 240,10 Alimentari (contributo al nucleo fam.) € 150,00 Spese per abbigliamento ed oculista € 100,00 Spese animali domestici comprese spese mediche) € 220,00 Spese per telefono ed internet € 85,00 Spese per auto € 335,00 Totale spese correnti € 1.130,10 Pertanto potrà destinare alla Procedura la somma annua di circa € 2.038,80 per un totale nei 3 anni di durata della procedura di circa € 6.116,40.

Non risulta proprietaria di beni immobili, mobili registrati e mobili a parte gli arredi della abitazione della famiglia che costituiscono beni impignorabili ai sensi dell'art. 514 cpc o che, comunque, sono privi di valore di realizzo (doc. 75).

Riepilogo attivo Descrizione Valore Risparmi futuri € 6.116,40

PASSIVO: Debiti personali prededucibili: Compenso OCC Bugiardi Susanna € 240,80 Compenso Liquidatore € 120,40 Compenso consulente legale € 308,57 Spese di gestione e altre spese € - Totale € 669,77.

SPESE IN PREDEDUZIONE Giansanti Sara (0,86%).

Altri debiti personali: IMPORTO CONSIDERATO INTESTAZIONE AI FINI DELLA PROPOSTA BCC Credito Consumo 37.339,12; Agenzia Entrate Riscossione 360,23
TOTALE DEBITI PERSONALI SARA GIANANTI € 37.699,35.

DEBITI PERSONALI SARA GIANANTI: Debiti azienda agraria per come accertati dal gestore € 2.115.690,47.

TOTALE DEBITI SARA GIANANTI € 2.154.059,59

- 4) **FRANCESCO GIANANTI:** Figlio del sig. Antonio Giansanti e della Sig.ra Maitini, pur essendo formalmente residente in Marsciano con i genitori presso l'abitazione familiare, convive con la compagna presso la di lei abitazione in Santa



Maria degli Angeli, via Becchetti 25 (cfr. doc. 50-51). Socio illimitatamente responsabile dal 2004 della AZIENDA AGRARIA F.LLI GIANSAANTI ANTONIO E SAURO IN LIQUIDAZIONE. Attualmente è titolare del 100% delle quote della Soc. Agr.San Biagio srl. Svolge la propria attività lavorativa come dipendente a tempo indeterminato presso Bavicchi spa, sede di Ponte San Giovanni.

ATTIVO: Risparmio futuro: Il Sig. Francesco Giansanti percepisce uno stipendio medio annuo di circa € 15.600,00 (doc. 52-53-54-55-56-57-58). Il ricorrente ha quantificato in € 1.230,00 le spese mensili occorrenti per il proprio sostentamento per un ammontare annuo di € 14.760,00.

ELENCO SPESE MENSILI Costi utenze € 250,00 Spese alimentari € 330,00 Cura della persona e abbigliamento € 150,00 Spese per auto (carburante, bollo, assicurazione, manutenzione) € 390,00 Spese condominio € 80,00 Spese per telefono ed internet € 30,00 Totale spese correnti € 1.230,00 Pertanto potrà destinare alla Procedura la somma annua di circa € 840,00 per un totale nei 3 anni di durata della procedura di € 2.520,00. A tale importo si aggiunge la somma di € 6.000,00 pari alla tredicesima e quattordicesima mensilità al netto delle ritenute, moltiplicata per i 3 anni di durata della procedura per un totale di € 8.520,00.

QUOTE SOCIETA' 100% Soc. Agr.San Biagio srl (cfr. doc. 14) valore nominale € 1.000,00 BENI MOBILI REGISTRATI Risulta proprietario di un'autovettura Mini targata FF144ME, immatricolata nell'anno 2016, acquistata usata mediante finanziamento con Fidelity che viene utilizzata esclusivamente dallo stesso per recarsi al lavoro che dista ca 30 km dall'abitazione della compagna con cui convive. Poichè il mezzo è strettamente necessario all'esercizio dell'attività lavorativa, richiede che venga escluso dalla liquidazione. Non risulta proprietario di ulteriori beni oltre quelli indicati.

Riepilogo attivo: Valore Risparmi futuri € 2.520,00; Valore nominale quote società € 1.000,00; Tredicesima e quattordicesima mensilità x 3 anni € 6.000,00; Totale € 9.520,00

PASSIVO Debiti Personali prededucibili: Compenso OCC Bugiardi Susanna € 280,00 Compenso Liquidatore € 140,00 Compenso consulente legale € 358,80 Spese di gestione e altre spese € - Totale € 778,80 SPESE IN PREDEDUZIONE Giansanti Francesco (1%).

Altri debiti personali: IMPORTO CONSIDERATO INTESTAZIONE AI FINI DELLA PROPOSTA FIDITALIA spa 18.709,00; Agenzia Entrate Riscossione 2.318,48

TOTALE DEBITI PERSONALI FRANCESCO GIANSAANTI € 21.027,48 DEBITI PERSONALI FRANCESCO GIANSAANTI.

Debiti azienda agraria per come accertati dal gestore € 2.115.690,47;

TOTALE DEBITI FRANCESCO GIANSAANTI € 2.137.496,75.

- 5) **SAURO GIANSAANTI:** Socio illimitatamente responsabile dal 1991 della AZIENDA AGRARIA F.LLI GIANSAANTI ANTONIO E SAURO IN LIQUIDAZIONE, risiede insieme alla moglie Vacolpo Marinella (i coniugi sono in regime di comunione dei



beni) e ai figli presso l'immobile sito in Marsciano, Voc. Selve 61 (lotto 1 oggetto di espropriazione forzata) (doc. 60-61-62-63-64). Svolge attività lavorativa come dipendente a tempo determinato presso la Soc. Agr. San Biagio srl.

ATTIVO IMMOBILI. Il Sig. Sauro Giansanti è titolare dei diritti di proprietà in misura di $\frac{1}{2}$ e di $\frac{3}{9}$ sugli immobili di cui alla tabella seguente suddivisi in tre lotti i cui valori, per i lotti 2 e 3, sono stati indicati sulla base della perizia di stima e successiva integrazione redatta in sede di procedura esecutiva immobiliare RG ES 59/2014 Tribunale di Spoleto (cfr. doc. 15-16). Descrizione Valore Lotto 1: quota di $\frac{1}{2}$ di fabbricato ad uso abitazione ed annessi con corte circostante distinto al CF Comune di Marsciano, foglio 11, particella 856, sub. 1, 2, 3 e 4. € 172.800,00 Lotto 2: quota di $\frac{3}{9}$ di fabbricato distinto al CF del Comune di Marsciano al foglio 11, particella 279, sub 3 e particella 275 sub 2 e 1 € 57.670,00 Lotto 3: quota di $\frac{1}{2}$ immobili identificati al CF Comune di Marsciano al foglio 11 part 1025 sub 1 € 304.525,00 **TOTALE € 534.995,00.**

Di seguito la situazione delle iscrizioni ipotecarie

Descrizione	formalità	Lotti interessati
Ipoteca volontaria 31/05/2003 – R.P. 3306 a favore di Banca dell'Umbria.		Lotto n. 2
Ipoteca volontaria del 16/11/2006 – R.P. 8858 a favore di MPS.		Lotto 4
Ipoteca volontaria del 06/11/2012 – R.P. 3312 a favore di MPS		Lotti n. 1, 3 e 4
Ipoteca volontaria del 06/11/2012 – R.P. 33123 a favore di BPEL		Lotto 1,3 e 4
Ipoteca volontaria del 05/02/2013 – R.P. 323 a favore di BPS		Lotto 2
Ipoteca giudiziale del 09/10/2013 – R.P. 2891 a favore di LAPE srl ora LAPE HD srl		Lotto 1,2,3,4
Ipoteca giudiziale del 27/12/2013 – R.P. 3828 a favore di Gruppo Padano Ortofloricoltura		Lotto 1, 2, 3, 4.

Risparmi futuri: Sauro Giansanti è coniugato in regime di comunione dei beni con la Sig.ra Vacolpo, da tale comunione sono esclusi gli immobili in quanto acquisiti prima del matrimonio. Sono presi in considerazione i redditi annuali al netto delle ritenute di entrambi a cui vengono sottratte le spese del nucleo familiare e tale somma verrà imputata per metà al Sig. Giansanti Sauro e per metà alla Sig.ra Vacolpo. Il Sig. Sauro Giansanti percepisce uno stipendio medio annuo netto di circa € 14.400,00 (doc. 65-66-67). Percepisce altresì, una integrazione della retribuzione da parte di INPS di circa € 4.817,63 annui (doc. 68-69). Per un totale di circa € 19.217,63 annui netti.

A tale somma occorre aggiungere l'importo netto annuo di contribuzione da parte della Sig.ra Vacolpo di circa € 150,00 netti al mese per un totale di circa € 1.800,00 annui. Il totale, pertanto, riferito al nucleo Giansanti Sauro è pari a circa € 21.017,63 annui. Le spese mensili occorrenti al sostentamento del nucleo familiare sono state quantificate in € 1.740,00 per un ammontare annuo di € 20.880,00. Elenco delle spese mensili: Costi utenze € 450,00 SPESE CASA (ALIMENTARI + PELLETS) € 450,00 SPESE AUTO (assicurazione, bollo, carburante e manutenzione) € 515,00 Cura persona, animali, abbigliamento e sport figlio. € 325,00 Totale € 1.740,00.



Tenuto conto del reddito complessivo familiare di euro 21.017,63, il risparmio complessivo futuro dei due coniugi in regime di comunione dei beni è pertanto di euro 137,63 annui pari ad un importo complessivo di euro 412,89 per la durata di 3 anni della procedura; tale importo viene imputato per metà al Sig. Giansanti e per metà alla Sig.ra Vacolpo. Quindi il Sig. Giansanti Sauro potrà destinare alla procedura come risparmio futuro per la durata dei 3 anni l'importo complessivo di € 206,44.

LIQUIDITA' - ½ ricavato vendita lotto 4 (foglio 6, part. 105 e foglio 11, part.lle 7,8,9,10,20,191,198,199,200,201,240,261,1027 C.T. Comune di Marsciano € 100.000,00 - quota annuale ½ affitto fondo rustico per la durata della procedura in 3 anni (doc. 25) € 3.000,00 - ½ cauzioni lotto 1 giacenti c/o procedura Esec. Imm. € 9.600,00.

MOBILI: si tratta degli arredi della abitazione della famiglia Giansanti che costituiscono beni impignorabili ai sensi dell'art. 514 cpc o che, comunque, sono privi di valore di realizzo (doc. 75).

BENI MOBILI REGISTRATI Autovettura marca Lancia Lybra CE352PK, immatricolata nel 2003, che viene utilizzata per esigenze lavorative del Sig. Giansanti e che si indica come priva di valore di realizzo considerata la vetustà ed il chilometraggio. Non risulta proprietario di ulteriori beni oltre quelli indicati. **Riepilogo attivo:** Descrizione Valore Beni immobili € 534.995,00; Crediti per canoni di locazione € 3.000,00; Risparmi futuri € 206,44 50% cauzioni lotto 1 € 9.600,00 Beni mobili € 0.00 Beni mobili registrati € 0.00 Ricavato vendita lotto 4 € 100.000,00 **TOTALE € 625.555,00**

PASSIVO: Debiti personali prededucibili: Compenso OCC Bugiardi Susanna € 13.160,00 Compenso Liquidatore € 6.580,00 Compenso consulente legale € 16.863,60 Spese di gestione e altre spese € - Spese esecuzione immobiliare al 50% (Custode/Delegato/CTU) € 6.897,42. Totale € 43.501,02 SPESE IN PREDEDUZIONE Giansanti Sauro (47%).

Altri Debiti Personali: IMPORTO CONSIDERATO INTESTAZIONE AI FINI DELLA PROPOSTA Banca popolare di Spoleto ora Banco di Desio € 71.543,98 HDI Assicurazioni spa € 50.646,73 Agenzia delle Entrate € 4.417,40 Comune di Marsciano € 14.634,00 Agenzia Entrate Riscossione € 6.301,76.

TOTALE DEBITI PERSONALI SAURO GIANSAANTI € 147.543,87

DEBITI PERSONALI Di cui € 71.543,98 in via ipotecaria. Debiti azienda agraria per come accertati dal gestore € 2.115.690,47.

TOTALE DEBITI SAURO GIANSAANTI € 2.306.735,36

- 6) **VACOLPO MARINELLA:** moglie del Sig. Sauro Giansanti, in regime di comunione legale dei beni. Socia illimitatamente responsabile dal 2004 della AZIENDA AGRARIA F.LLI GIANSAANTI ANTONIO E SAURO IN LIQUIDAZIONE. ATTIVO La Sig.ra Vacolpo non risulta proprietaria di beni immobili, mobili registrati o mobili a parte gli arredi della abitazione della famiglia



che costituiscono beni impignorabili ai sensi dell'art. 514 cpc o che, comunque, sono privi di valore di realizzo (doc. 75). Svolge saltuariamente attività di collaboratrice domestica per ca. 20 ore al mese, al netto delle ritenute, mensili ca € 150,00 (doc. 70-71-72-73-74).

Risparmi futuri: in comunione dei beni con Giansanti Sauro, potrà destinare alla procedura a titolo di risparmio futuro la somma di € 206,44 complessivi per la durata dei 3 anni della stessa.

RIEPILOGO ATTIVO: VACOLPO MARINELLA Descrizione Valore Risparmi futuri 206,44 Totale 206,44

PASSIVO: debiti Personali prededucibili Compenso OCC Bugiardi Susanna € 39,20 Compenso Liquidatore € 19,60 Compenso consulente legale € 50,23 Spese di gestione e altre spese € - Totale € 109,03 SPESE IN PREDEDUZIONE Vacolpo Marinella (0,14%).

Altri Debiti Personali Per come accertati dal Gestore della Crisi: IMPORTO CONSIDERATO INTERESTAZIONE AI FINI DELLA PROPOSTA INPS - Agenzia Entrate - INAIL - Agenzia Entrate Riscossione - **TOTALE DEBITI PERSONALI MARINELLA VACOLPO € - DEBITI PERSONALI.**

Debiti azienda agraria per come accertati dal gestore € 2.115.690,47.

TOTALE DEBITI MARINELLA VACOLPO € 2.115.799,50

Senonché, sulla scorta della ricostruzione della situazione patrimoniale che precede, avuto riguardo a ciascuno dei ricorrenti, si ritiene che, alla luce dell'attivo realizzabile nei termini sopra indicati, possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Ciascuno dei ricorrenti versa, infatti, in uno stato di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di far fronte alle obbligazioni contratte e che rende probabile l'insolvenza, stante l'insufficienza del patrimonio (mobiliare ed immobiliare), stimato nella domanda per ciascuno di essi, a far fronte alle obbligazioni contratte e che raggiungono, per la quasi totalità degli stessi ricorrenti, l'importo complessivo di euro 2.115.799,50.

Per quanto riguarda la determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI giova evidenziare in questa sede che, ai sensi dell'art. 150 CCI richiamato espressamente dall'art. 270 co. 5 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura: non pare, allora ed innanzitutto, che possa tenersi conto, della cessione del quinto dello stipendio in favore di Santander Consumer Bank s.p.a. relativamente alla posizione di Antonio Giansanti e dei precedenti pignoramenti presso terzi già esecutivi con riferimento a ciascun ricorrente, ai fini del calcolo del reddito netto mensile del ricorrente.

Si addivene a tale conclusione, in ragione dell'assimilazione della procedura di liquidazione controllata alla procedura liquidatoria maggiore.



Alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3 del 2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto, infatti, il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia dell'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI, il secondo dei quali già menzionato.

Si evidenzia, allora, come la cessione del quinto della pensione INPS attualmente percepita da Giansanti Antonio e che sarebbe avvenuta in favore della Sant'ander (pag. 15 del ricorso) debba ritenersi a rigore inopponibile alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da altri precedenti di merito, sotto il vigore della L. n. 3 del 2012.

Il condivisibile ragionamento sotteso a tali pronunce, qui richiamato, è il seguente: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3 del 2012, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3 del 2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCII, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCII, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII, già precedentemente richiamati.

Sul punto, di recente, il Tribunale di Verona, con sentenza del 6.10.2022, interamente recepita e richiamata da questo Giudice, ha ulteriormente evidenziato, approfondendo la questione, come *“analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione. Anche in questo caso, infatti, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicchè pure in tale ipotesi oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris). Per le ragioni indicate al punto*



precedente, le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, devono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 C.) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori”.

Invero, le quote di stipendio/pensione eccedenti il limite di cui all'art. 268 n. 4 CCII entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle).

Fatta questa premessa di carattere generale, si ritiene tuttavia come, in ottemperanza al dato letterale dell'art. 268 CCII, la concreta determinazione della quota di reddito di ciascuno dei ricorrenti sottratta alla liquidazione dovrà essere determinata non già e direttamente dal Tribunale con la presente sentenza, ma successivamente alla apertura della procedura, dal G.D., specularmente a quanto precedentemente previsto dall'art. 46 l.f., visto anche il tenore del citato art. 268 co. 4 CCII.

La quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare di ciascun ricorrente dovrà essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo applicazione del criterio indicato nell'art. 283 comma 2° del CCI che le quantifica in rapporto “all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE” (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore e eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare), evidenziandosi come la sua concreta determinazione dovrà essere rimessa al Giudice delegato sentito il Liquidatore.

Si evidenzia ancora, sin da ora, come appare opportuno che il Liquidatore, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme da destinare alla liquidazione, da parte dei ricorrenti, provveda ad: 1) aprire tanti conti correnti, uno per ciascuna procedura; 2) comunicarli all'INPS ed al datore di lavoro di ciascuno degli interessati di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sui conti correnti delle singole procedure che il



liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi, che saranno successivamente quantificati e che potranno invece rimanere a disposizione dei ricorrenti.

Una volta stabilita l'apprensione della quota di reddito individuale necessaria al mantenimento di ciascun ricorrente e la conseguente destinazione del residuo importo al soddisfacimento dei creditori, da determinarsi successivamente, si porrà il problema di stabilire quale sia il periodo futuro in cui detta apprensione debba avvenire, a fronte dell'omessa riproduzione nel CCI di una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* (che fissava la durata minima della procedura in 4 anni, corrispondenti ai 48 mesi indicati nella relazione del professionista nominato in luogo di OCC).

Al riguardo, si reputa di affrontare sin da ora la questione, in linea con altro pronunciamento di merito che pienamente si condivide ed il cui percorso logico motivazionale è stato qui interamente richiamato (Tribunale di Verona, sentenza del 6.10.2022), la quale si intreccia con quella, più ampia, della durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata. Sulla scorta delle argomentazioni rese dal medesimo Tribunale (conforme Tribunale di Bologna, sentenza del 27.09.2022), si ritiene che:

- la durata della procedura liquidatoria debba ritenersi dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza per cui la stessa non potrà essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare e fino a che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti;
- anche l'apprensione di quote di reddito del debitore (la quale è sostanzialmente prevista come unico attivo per quanto concerne la maggior parte dei ricorrenti) rientra nella nozione di "liquidazione dei beni", secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della L. n. 3 del 2012.

Sulla scorta di una interpretazione più restrittiva e letterale dell'art. 14 ter l. 3/2012, in alcuni precedenti di merito è stata esclusa, infatti, l'ammissibilità di tali proposte, richiedendo detta disposizione l'esistenza di beni da liquidare al momento della domanda e ritenendosi come si dovessero escludere, tra questi, le somme già liquide, peraltro di futuro (e incerto) realizzo (cfr. in tal senso Tribunale di Pordenone, decreto del 2 ottobre 2018. Ancora, Tribunale di Mantova, con decreto del 15 giugno 2018).

Il diverso e qui condiviso orientamento ha invece osservato, al contrario, come non potrebbe ritenersi inammissibile la domanda di liquidazione avanzata dal debitore sovraindebitato privo di beni mobili e immobili, ove lo stesso sia titolare di un reddito da lavoro da utilizzare anche solo per un soddisfo parziale dei creditori, almeno ogni qualvolta il maturare di redditi di lavoro risulti ragionevolmente certo (cfr., tra i primi, Tribunale di Milano 16.11.2017 e Tribunale di Verona, 21.12.2018);

- sennonché, si osserva come il CCII abbia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un determinato periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata: in particolare, l'art. 281 CCII, in relazione alla liquidazione



giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione; la stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 CCI con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è ancora pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione deve essere dichiarata d'ufficio;

- l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281 CCII) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19;

- questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione;

- ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

Dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni:

a) la procedura di liquidazione non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;

b) il debitore può tuttavia ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;

c) una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;

d) conseguentemente, l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI (e, dunque, dopo tre anni).

Si ritiene, dunque, in definitiva, come sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, non ricorrendo giustificati motivi contrari, si debba confermare quale liquidatore il professionista già nominato in luogo dell'OCC, Dott.ssa Susanna Bugiardi (la quale, in relazione agli adempimenti di cui all'art. 272 CCI – redazione dell'inventario e deposito del programma di liquidazione - terrà conto del disposto dell'art. 150 CCI (sull'inefficacia del pignoramento del quinto) e delle considerazioni sopra illustrate circa il reddito disponibile e la durata minima della procedura, eventualmente incrementando la quota mensile di reddito a disposizione del ceto creditorio, tolta la quota di cui all'art. 268 co. 4 let. b).



Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati che non vi sia necessità di disporre la produzione ed in relazione alla necessità di dichiarare espressamente il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai danni del patrimonio del debitore (come, invece, era previsto dall'art. 14 quinquies L. n. 3 del 2012), come detto divieto costituisca un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII (il tutto, avuto specifico riguardo alla non necessità di adottare specifiche disposizioni in relazione alla procedura esecutiva immobiliare n. 59/2014 RG Es. Imm. pendente dinnanzi al Tribunale di Spoleto, essendo sufficiente che sia comunicata all'interno della stessa l'apertura della presente procedura).

Si escludono, ancora, sin da ora, dalla liquidazione dell'attivo i beni mobili presenti nelle abitazioni dei ricorrenti, rimettendosi alla successiva determinazione del g.d. la decisione in merito alla eventuale non apprensione all'attivo delle autovetture degli interessati.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:

ANTONIO GIANSAANTI (C.F. GNSNTN55E15G478G), nato a Perugia il 15/05/1955 e residente in Marsciano Voc. Selve 61, Fraz. San Biagio della Valle;

FRANCESCO GIANSAANTI (C.F. GNSFNC84C01G478G), nato a Perugia l'01/03/1984 e residente in Marsciano Voc. Selve 61, Fraz. San Biagio della Valle;

SARA GIANSAANTI (C.F. GNSSRA86D50G478P) nata a Perugia il 10/04/1986 e residente in Marsciano Voc. Selve 61, Fraz. San Biagio della Valle;

SILVIA MAITINI (C.F. MTNSLV60T69G478P), nata a Perugia il 29/12/1960 e residente in Marsciano Voc. Selve 61, Fraz. San Biagio della Valle;

SAURO GIANSAANTI (C.F. GNSSRA69D03G478P) nato a Perugia il 03.04.1969 e residente in Marsciano, Voc. Selve – Fraz. San Biagio della Valle;

MARINELLA VACOLPO (C.F. VCLMNL70H44C933J), nata a Como il 04/06/1970 e residente in Marsciano Voc. Selve 61, Fraz. San Biagio della Valle

2) Nomina Giudice Delegato, la Dott.ssa Sara Trabalza;

3) Nomina liquidatore la Dott.ssa Susanna Bugiardi;

4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare di ciascun ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione con obbligo della parte di versare al



liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

6) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, una volta stabilito il limite di cui al punto 5: a) dispone che ciascun liquidato provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire le somme che dovranno far parte dell'attivo da liquidare; b) dispone che l'INPS e il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provvedano all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativo al singolo ricorrente delle quota di pensione e/o della quota di reddito eccedenti gli importi che saranno stabiliti al punto precedente per ciascun ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il provvedimento sarà comunicato all'INPS e al datore di lavoro;

7) dispone che il Liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod.;

- proceda alla trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio in ordine, rispettivamente, ai beni immobili indicati nella relazione e nel ricorso e sottoposti a liquidazione e rimettendo alla successiva fase dinnanzi al g.d. la determinazione in ordine alla acquisizione o meno all'attivo dei beni mobili registrati (autovetture);

- notifici la presente sentenza a ciascun debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
 - entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 31.12.2023) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se ciascun ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
 - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- 8) ordina ai ricorrenti ed ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione ad eccezione dell'immobile adibito ad abitazione sito in Marsciano, Voc. Selve, n. 61, che i ricorrenti potranno continuare ad utilizzare a fini esclusivamente abitativi per sé ed il proprio nucleo familiare -come risultante dal certificato allegato- fino al momento in cui l'immobile stesso non verrà trasferito e dei beni mobili che ne compongono l'arredo;
- 9) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti, come sopra specificamente individuato.

Si comunichi al Liquidatore ed alla parte ricorrente.

Spoletto, 28.04.2023

Il Giudice est.

Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente

Dott. Silvio Magrini Alunno

